

Messaggio

numero

6228

data

26 maggio 2009

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Nuova legge sull'ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio al contratto collettivo di lavoro e nuova legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

in data 17 settembre 2007 è stata presentata da Manuele Bertoli e cofirmatari l'iniziativa parlamentare nella forma elaborata per una nuova legge sul lavoro e il sostegno all'occupazione.

Il Consiglio di Stato, nella sua presa di posizione, ha proposto di respingere l'iniziativa così come presentata, a beneficio dell'accoglimento di misure specifiche nell'ambito dell'adozione di due nuove leggi cantonali di applicazione a leggi federali in materia di diritto del lavoro, che vengono proposte con il presente messaggio.

Innanzitutto giova riprendere di seguito i contenuti dell'iniziativa e le motivazioni addotte dal Governo per respingere l'iniziativa e giungere alle proposte di cui al presente messaggio, prima di procedere alle considerazioni relative al disegno delle due nuove leggi in materia di diritto del lavoro e al commento dei singoli articoli di legge.

Onde evitare ripetizioni e ridondanze rinviamo esplicitamente e integralmente alle considerazioni esposte nel messaggio inerente al rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 17 settembre 2007 presentata nella forma elaborata da Manuele Bertoli e cofirmatari per una nuova legge sul lavoro e il sostegno dell'occupazione.

1. CONSIDERAZIONI SULLE DUE NUOVE LEGGI DI APPLICAZIONE A LEGGI FEDERALI

I. Legge sull'ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio al contratto collettivo di lavoro

Innanzitutto va precisato che non si tratta di istituire una legge cantonale ex novo, bensì di riunire e riordinare in un solo atto legislativo due normative già esistenti.

La prima normativa è il Testo unico dei decreti legislativi 12 settembre 1919 - 12 gennaio 1921 istituenti l'ufficio cantonale di conciliazione, mentre la seconda normativa è la legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008.

A. In particolare la legge sull'ufficio cantonale di conciliazione

Iniziativa parlamentare 15 settembre 2003 presentata nella forma generica da Giuliano Butti e cofirmatari (ripresa da Gianni Guidicelli) tendente alla revisione del Testo unico dei decreti legislativi 12.9.1919 e 12.1.1921 istituenti l'Ufficio cantonale di conciliazione

Gli iniziativaisti chiedono in sostanza una revisione del Testo unico, poiché risalente agli anni Venti del secolo scorso e pertanto non più adeguato all'evoluzione della legislazione intervenuta nel frattempo, al modificato scenario economico e allo sviluppo delle relazioni tra le parti sociali. I termini impiegati nel testo di legge sono spesso obsoleti. Inoltre i tempi per una revisione sono ritenuti maturi, considerando anche gli Accordi bilaterali tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea.

La revisione è ritenuta opportuna non solo per ragioni formali, ma anche per considerazioni che attengono al funzionamento e alle competenze dell'Ufficio cantonale di conciliazione (UCC).

Essa va attuata tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti:

- introduzione di adeguati termini che permettano un intervento celere e un rapido svolgimento della procedura conciliativa, nonché dell'elaborazione di contratti normali di lavoro;
- migliore disciplinamento dell'intervento dell'UCC in rapporto alle azioni delle parti intese a manifestare la propria volontà o il proprio dissenso;
- conseguenze della non accettazione delle proposte conciliative.

L'iniziativa è stata proposta in un periodo in cui nel settore del diritto del lavoro si era confrontati, a livello cantonale, con l'imminente entrata in vigore della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera quale misura fiancheggiatrice degli Accordi bilaterali tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea, che induceva ad attivarsi nell'elaborazione di una legge d'applicazione alla legge federale in questione. Da quel momento sono seguiti gli avvenimenti già descritti al punto 2 lett. A. del messaggio governativo che risponde all'iniziativa elaborata 17 settembre 2007 presentata da Manuele Bertoli e cofirmatari per una nuova legge sul lavoro e il sostegno all'occupazione e che riprendiamo qui di seguito.

"Il Dipartimento delle finanze e dell'economia, confrontato con la necessità di preparare un progetto di legge d'applicazione della legge federale sui lavoratori distaccati e le misure collaterali, la cui entrata in vigore era prevista per il mese di luglio 2004, aveva dato avvio nel 2004 all'elaborazione di una normativa che comprendesse in ampia misura la complessa tematica concernente il diritto del lavoro e la protezione dei lavoratori, e più precisamente concernente l'applicazione dei seguenti atti legislativi federali:

- *la legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964,*
- *la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (titolo sesto),*
- *la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956,*
- *la legge federale sul lavoro nelle fabbriche del 18 giugno 1914,*
- *la legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell'8 ottobre 1999.*

Questo disegno di legge avrebbe sostituito le seguenti normative cantonali in vigore a quel momento, ossia:

- *la legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, del 10 novembre 1998*

- *il testo unico dei decreti legislativi 12 settembre 1919 e 12 gennaio 1921 istituenti l'Ufficio di conciliazione*
- *il decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934*
- *il decreto esecutivo d'applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 5 aprile 1957.*

L'introduzione di una legge d'applicazione della legge federale sui lavoratori distaccati e misure collaterali è tuttavia stata rinviata, perché già si iniziava a parlare di un rafforzamento delle misure collaterali, che avrebbe richiesto un immediato adeguamento delle normative cantonali eventualmente adottate e dell'introduzione di una nuova legge federale concernente la lotta al lavoro nero.

Questo rinvio ha comportato anche il rinvio della revisione degli altri atti normativi cantonali sopraccitati. E non solo.

Con Decreto federale del 17 dicembre 2004, che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il protocollo concluso con la Comunità Europea (CE) e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1. aprile 2006, è, in effetti, intervenuto il previsto rafforzamento delle misure fiancheggiatrici.

Il 17 giugno 2005 è inoltre stata approvata la nuova legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. La stessa è entrata in vigore il 1. gennaio 2008.

A questo punto, il Consiglio di Stato ha preparato e sottoposto ad approvazione del parlamento il messaggio del 23 ottobre 2007 relativo alla legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist.) e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LNN). L'11 marzo 2008 il Gran Consiglio ha approvato quest'ultimo messaggio, ciò che comporta ora, da parte del Consiglio di Stato, l'abbandono di un progetto di legge cantonale che raggruppi diversi atti normativi riguardanti un'ampia porzione della tematica del diritto del lavoro”.

Il Consiglio di Stato ha invitato il Parlamento a respingere formalmente l'iniziativa elaborata Bertoli, poiché contrario a un unico atto normativo sul lavoro e sul sostegno all'occupazione, ritenendo invece opportuno accogliere la richiesta delle iniziative Bertoli e Butti per quanto attiene a una rivisitazione delle norme regolanti attività e competenze dell'UCC.

Una panoramica sulla situazione vigente negli altri cantoni nell'ambito dei conflitti collettivi di lavoro ci mostra che solo 6 Cantoni (VD, NE, SO, FR, JU e BE) hanno emanato una legge relativamente nuova, promulgata negli ultimi 30 anni, mentre gli altri Cantoni hanno mantenuto la legge originale degli anni Venti, con o senza successivi adeguamenti puntuali, o ne hanno promulgata una nuova prima del 1978.

Nel merito le normative di legge dei 6 succitati Cantoni sono comunque abbastanza simili alla nostra regolamentazione sia per quanto attiene alla composizione e alle competenze degli uffici di conciliazione sia per quanto attiene ai singoli atti procedurali, ciò che porta a concludere che nell'ambito della conciliazione di conflitti collettivi di lavoro le disposizioni ruotano sostanzialmente attorno a principi chiari e di semplice attuazione, come del resto è tipico delle procedure accelerate, generalmente condivisi e consolidati. E ciò indipendentemente dall'anno in cui le disposizioni sono state emanate.

Sarà in occasione del seguente commento ai singoli articoli che verranno evidenziati in particolare alcuni adeguamenti formali e sostanziali ripresi interamente o in parte dalle due iniziative elaborate in questione.

Commento ai singoli articoli

Art. 4

È stata modificata la struttura dell'UCC, adeguandola a quella esistente negli altri Cantoni. Infatti si rinuncia ad avere due sezioni separate secondo i settori di intervento (industria, commercio), condotte comunque sempre dal medesimo presidente, a favore di una sola camera, i cui quattro membri permanenti rappresentano pariteticamente non solo i datori di lavoro e i lavoratori, bensì pure i settori dell'industria e del commercio. Il vantaggio particolare della nuova struttura è dato dal fatto che i membri trattano temi e problemi di entrambi i settori di intervento.

È stato pure aggiornato e precisato il periodo di nomina.

La segreteria è affidata al Consiglio di Stato, in modo che le competenze possano poi essere delegate alle unità amministrative subordinate per regolamento (cpv. 4).

Alcune questioni procedurali specifiche, attualmente fissate agli artt. 4-9 e 12 del Testo unico dei DL 1919-1921 (TU), sono state rinviate in parte al regolamento e in parte alla procedura civile (cpv. 5 e 6).

Art. 5

Il giuramento è stato sostituito dal rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, come del resto avviene per i deputati del Gran Consiglio secondo l'art. 6 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.

Art. 9

Viene aggiornato l'importo della multa disciplinare, che corrisponde all'importo massimo definito dalla procedura civile per la mancata comparsa di testimoni (art. 233 CPC) (vedi anche art. 12 della presente legge).

L'importo della multa aggiornato giustifica l'abbandono dell'ulteriore azione penale secondo l'art. 292 del Codice penale svizzero (disobbedienza alle autorità), ritenuta troppo severa nell'ambito di una procedura conciliativa (cfr. anche le normative sull'esperimento di conciliazione nella procedura civile, artt. 354-359 CPC).

Art. 10

L'aggiunta di una norma che espliciti l'esigenza di una procedura semplice e rapida risponde ad una precisa richiesta della succitata iniziativa parlamentare generica di Giuliano Butti e cofirmatari. I limiti di questi nuovi principi procedurali sono naturalmente legati alla natura e quindi alla complessità dei conflitti trattati, motivo per cui tali limiti sono stati espressamente codificati, permettendo comunque, in tal modo, una certa flessibilità temporale, prerogativa della procedura conciliativa.

Art. 12

Si ritengono adeguate le sanzioni previste dalla procedura civile, cui ora si rinvia esplicitamente (cfr. in particolare gli artt. 233 e 249 CPC, che contemplano la comminazione di multe fino a fr. 1'000.-- per i testimoni, rispettivamente fino a fr. 3'000.-- per i periti).

Art. 15

Dalle disposizioni attualmente vigenti in relazione al tribunale arbitrale sono state tolte quelle inerenti all'assunzione delle prove da parte del tribunale arbitrale (ex art. 23 TU) e alla pronuncia, rispettivamente all'intimazione e alla forza esecutiva del lodo (giudizio arbitrale) (ex art. 24 TU), poiché tali disposizioni sono già contemplate nel Concordato

sull'arbitrato accettato dalla Conferenza dei direttori dei Dicasteri cantonali di giustizia il 27 marzo 1969 e nel relativo decreto legislativo di adesione del Cantone Ticino del 17 febbraio 1971, alla cui applicazione si rinvia ora esplicitamente al cpv. 4.

Art. 16

In sede di promozione dei contratti collettivi di lavoro, non si è ritenuto di estendere le competenze dell'UCC, che sono di natura conciliativa nei confronti delle parti coinvolte (cfr. cpv. 1), all'informazione annuale al Gran Consiglio sui settori e rami economici non coperti da CCL o coperti in modo insufficiente per mancanza di norme sui salari minimi e alla conseguente opera di attivazione di udienze ai fini di un'eventuale conclusione di CCL, così come proposto con l'iniziativa elaborata di Manuele Bertoli del 17.9.2007.

Tali compiti hanno infatti carattere di diritto privato e sono dunque da risolvere tramite trattative private tra parti sindacali e padronali, senza l'intervento dello Stato se non nella fase conciliativa, tramite l'UCC, ma solo quando le parti sociali ne fanno richiesta.

Art. 21

È stato aggiornato a 50'000 franchi l'importo massimo della multa. Tale importo appare giustificato dalla gravità dell'infrazione relativa a eventuali scioperi, serrate o boicotti e delle sue conseguenze.

Art. 27

Questa norma transitoria concerne in particolare l'applicazione della legge sull'ufficio cantonale di conciliazione.

La necessità di introdurre una norma transitoria relativa al periodo di nomina dell'UCC è dovuta al fatto che secondo il diritto previgente la nomina quadriennale dei membri dell'UCC scade il 30 giugno 2011, mentre il nuovo UCC, dovendo rispettare l'inizio del periodo di nomina di cui all'art. 4 cpv. 1 della presente legge, può solo entrare in carica il 1. luglio 2012. Risulta essere pacifico adottare la variante della norma transitoria così come proposto, piuttosto che quella del prolungo di un anno del periodo di nomina dei membri UCC secondo il diritto previgente, che, per questioni di conflitti di competenza tra organo legislativo ed esecutivo, risulta essere problematica dal profilo costituzionale.

Per quanto attiene all'applicazione del nuovo diritto in relazione ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore, l'introduzione di tale normativa transitoria appare necessaria a seguito delle importanti modifiche proposte in relazione alla procedura conciliativa, quali ad es. gli adeguamenti degli importi delle multe per mancata comparsa delle parti (art. 9), per inadempienza dell'ufficio cui sono chiamati testimoni e periti (art. 12) e per infrazioni legate al divieto delle parti di ricorrere a dimostrazioni di qualsiasi tipo una volta iniziata la procedura conciliativa (art. 21).

B. In particolare la legge sul conferimento del carattere obbligatorio del contratto collettivo di lavoro

Nell'ambito del conferimento del carattere obbligatorio del contratto collettivo di lavoro è attualmente vigente, a livello cantonale, la legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008, entrata in vigore il 27 gennaio 2009.

Il presente disegno di legge riprende interamente le normative di tale legge.

Dal profilo formale è stata fissata all'art. 24 la competenza per l'istruzione e la sorveglianza a livello di Dipartimento; la designazione esatta del Dipartimento,

rispettivamente la subdelega delle competenze dipartimentali alle unità amministrative subordinate, avverrà da parte del Consiglio di Stato per regolamento.

L'art. 25 sui ricorsi viene integralmente ripreso dalla legge di applicazione alla legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro.

II. Legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio

Questi due atti legislativi cantonali regolano entrambi, in ambiti ben circoscritti, questioni legate alla tutela dei lavoratori. Appare pertanto giustificato e sensato riunirli in un solo atto legislativo, con un ordinamento semplice.

Nelle disposizioni generali è stata ripresa, con una terminologia più precisa e aggiornata, la norma sull'autorità competente (art. 1) dell'attuale legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio.

A. In particolare la legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio

Art. 3

È stato introdotto esplicitamente il periodo quadriennale di nomina e, dal profilo formale, la competenza per la segreteria è stata affidata al Consiglio di Stato anziché, come sinora, all'Ispettorato del lavoro, in modo che sarà poi in sede di regolamento di applicazione che verrà eventualmente delegata la competenza alle unità amministrative subordinate.

Artt. 4 e 5

Le competenze sono state fissate a livello di Dipartimento; sarà poi in sede di regolamento di applicazione che verrà eventualmente delegata la competenza alle unità amministrative subordinate.

B. In particolare la legge di applicazione della legge federale sul lavoro a domicilio

Va anzitutto precisato che nell'ultimo decennio, con l'abrogazione di mandati di lavoro a domicilio da parte del settore militare, il numero dei lavoratori a domicilio è diminuito drasticamente e l'importanza del settore è calata al punto tale da avere indotto il SECO, già dal 2005, a non più richiedere ai Cantoni alcun rapporto annuale sull'applicazione di questa legge.

Nel Cantone Grigioni da ormai 6 anni non vi è più nessuno che si occupi di questa materia e i registri non vengono più tenuti, come del resto avviene pure nel nostro Cantone da molto più tempo.

Pure la Federazione svizzera del lavoro a domicilio sta perdendo continuamente membri (i Cantoni), perché questi ultimi non intendono più pagare alla Federazione quote annue ritenute inutili.

In sostanza la legge federale a domicilio è una legge formalmente in vigore, ma di fatto inapplicata.

Art. 4

Nell'ottica di quanto or ora espresso, non si ritiene di riprendere la normativa riguardante la Commissione del lavoro a domicilio. Infatti tale Commissione cantonale non è mai stata

attivata, poiché non vi sono mai state obiettivamente, né da parte dello Stato, né da parte dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle necessità di intervento su situazioni o problematiche legate al lavoro artigianale e industriale eseguito a mano o a macchina contro salario, a domicilio (cfr. art. 1 LLD, RS 822.31).

Inoltre va precisato che la legge federale non impone ai Cantoni l'istituzione di una Commissione cantonale del lavoro a domicilio. E non solo. L'art. 13 dell'Ordinanza sul lavoro a domicilio (OLLD), che regolamentava la composizione della Commissione federale del lavoro a domicilio, è stato recentemente abrogato dal n. II 7 dell'Ordinanza del 12 settembre 2007 concernente l'abrogazione e l'adeguamento di ordinanze nell'ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari, con effetto dal 1. gennaio 2008 (RU 2007 4525). È infatti stato ritenuto che in sostanza la Commissione federale del lavoro a domicilio vada abrogata, rispettivamente riunita con un'altra Commissione federale (cfr. Lista delle Commissioni extraparlamentari da abrogare o da riunire, del 29 novembre 2006, a cura della Cancelleria federale).

A livello cantonale appare giustificato procedere all'abrogazione dell'art. 4 della legge di applicazione della legge federale sul lavoro a domicilio.

Artt. 10 e 11

La competenza dipartimentale di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. d) è stata tolta e inserita all'art. 11, ritenuto più adeguato in relazione al tema specifico di carattere penale.

Art. 12

Questo articolo viene integralmente ripreso dalla legge di applicazione alla legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008.

2. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Il disegno di legge è previsto nel capitolo 9 del primo aggiornamento delle Linee direttive e del Piano finanziario 2008-2011; esso non causa maggiori oneri al Cantone e non ha alcuna conseguenza finanziaria o organizzativa sul personale né sui Comuni.

3. CONCLUSIONI

Visto quanto precede, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad adottare la proposta di legge di cui al presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la legge federale del 18 giugno 1914 sul lavoro nelle fabbriche e visto l'art. 20 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL);
- visto il messaggio 26 maggio 2009 n. 6228 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

TITOLO I - Disposizione generale

Art. 1

Scopo della legge La presente legge disciplina l'applicazione della legge federale 18 giugno 1914 sul lavoro nelle fabbriche (in seguito: LLF) e della legge federale 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL).

TITOLO II - Ufficio cantonale di conciliazione

Capitolo primo - Istituzione

Art. 2

Istituzione e competenze

¹È istituito un ufficio cantonale di conciliazione (UCC) incaricato:

- a) di prevenire e comporre nei limiti del possibile i conflitti che possono sorgere da contestazioni collettive circa le condizioni di lavoro e circa l'interpretazione e l'esecuzione di contratti collettivi o di contratti normali sia tra un datore di lavoro e i suoi lavoratori, sia tra associazioni di datori di lavoro e i lavoratori o loro associazioni;
- b) di favorire la conclusione di contratti collettivi di lavoro tra datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall'altra (artt. 356 e segg. CO);
- c) di redigere contratti normali di lavoro (artt. 359 e segg. CO);
- d) di pronunciare a richiesta delle parti nei singoli casi delle sentenze arbitrali obbligatorie.

²Dalla competenza dell'UCC sono escluse le contestazioni collettive che interessano i dipendenti di aziende comunali e cantonali, ad eccezione di quelle che nascono nelle aziende comunali o cantonali tra la loro amministrazione e i lavoratori che non si trovano in un rapporto d'impiego pubblico con essi.

³Sono pure escluse dalla competenza dell'UCC le contestazioni collettive che interessano i dipendenti di aziende federali.

Art. 3

Contestazioni collettive

Sono considerate contestazioni collettive ai sensi della presente legge le contestazioni alle quali partecipano almeno 5 lavoratori.

Art. 4

Nomina e organizzazione

¹Il presidente e il suo supplente, scelti tra i Consiglieri di Stato, i quattro membri permanenti e i quattro supplenti, come pure il segretario, scelto tra i dipendenti dello Stato, sono nominati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato, con effetto il 1. luglio dell'anno successivo all'elezione del Governo. Essi sono rieleggibili.

²Due assessori vengono scelti volta per volta dalle parti interessate, uno per ciascuna.

³I membri permanenti e i relativi supplenti sono scelti in pari numero fra la rappresentanza dei datori di lavoro e la rappresentanza dei lavoratori e altresì in pari numero fra rappresentanti del ramo industriale e artigianale e rappresentanti del ramo commerciale.

⁴La segreteria è assicurata dal Consiglio di Stato.

⁵Il regolamento d'applicazione stabilisce le norme sui requisiti e sui diritti personali dei membri permanenti, degli assessori e dei supplenti, sui casi di decadimento dalla carica, sulle vacanze e sulle supplenze.

⁶Per l'esclusione e la ricusazione sono applicabili per analogia le norme della procedura civile; la cognizione dei motivi di esclusione e ricusazione spetta al Consiglio di Stato, contro la cui decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge di procedura sulle cause amministrative.

Art. 5

Dichiarazione di fedeltà

I membri permanenti ed i supplenti assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal presidente del Consiglio di Stato. Gli assessori e i supplenti straordinari firmano l'attestato davanti all'UCC.

Capitolo secondo - Procedura

Art. 6

Convocazione dell'ufficio

¹Il presidente convoca l'UCC su richiesta del Consiglio di Stato, su istanza motivata di una delle parti interessate o d'ufficio, ogniqualvolta sia sorta o minacci di sorgere una contestazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.

²Sono considerate come parti interessate

- a) le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di lavoratori;
- b) i singoli datori di lavoro oggetto di una contestazione collettiva da parte dei loro lavoratori o un gruppo di almeno 5 lavoratori che muovono una contestazione collettiva verso il loro datore di lavoro.

³Prima di convocare l'UCC e quando lo reputi opportuno, il presidente può convocare le parti per tentare di comporre il conflitto con la sua mediazione; se fallisce in tale tentativo, il presidente cita le parti.

⁴Le citazioni sono trasmesse alle parti per lettera raccomandata almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la comparsa.

⁵Nel caso in cui la convocazione avvenga dietro istanza motivata di una parte, copia dell'istanza è trasmessa alla controparte unitamente alla citazione.

Art. 7

Delegati

¹Ogni parte interessata può nominare uno o più delegati per ogni causa. Essi sono incaricati di esporre e difendere i suoi interessi davanti all'ufficio.

²Qualora tale nomina avvenga prima della citazione, quest'ultima è inviata in copia anche ai delegati.

Art. 8

Memoriale scritto

Nell'atto di citazione il presidente può invitare le parti ad insinuare prima del giorno dell'udienza un memoriale scritto riassuntivo delle rispettive domande, opposizione e ragioni.

Art. 9

Mancata comparsa

¹La mancata comparsa di una delle parti senza giustificato motivo è equiparata al rifiuto di prestarsi alla conciliazione.

²L'assente viene condannato, a giudizio dell'UCC, ad una multa disciplinare fino a 1'000 franchi.

³È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

Art. 10

Udienze

¹La procedura davanti all'ufficio è orale. Essa è semplice e rapida come lo permette la natura del conflitto.

²Le udienze sono pubbliche.

³Se l'ordine venisse turbato, il presidente può sospendere l'udienza e, se alla sua ripresa l'ordine non potesse ristabilirsi, l'UCC può ordinare, a semplice maggioranza, che essa continui a porte chiuse.

Art. 11

Istruzione della causa

¹ Sentite le parti e se ritiene la causa sufficientemente istruita l'UCC sottometta alla loro approvazione il progetto di conciliazione che crede di dover proporre in base al suo libero apprezzamento.

² Se invece esso ritiene necessario un complemento d'inchiesta, sospende l'udienza e procede all'assunzione delle informazioni del caso, sia mediante visita, sopralluogo ed audizioni di testimoni o di periti, sia ordinando la produzione o l'esame di documenti che siano in rapporto diretto con la causa.

³ Le parti sono ammesse a presenziare a tutte le fasi dell'inchiesta.

⁴ Per proteggere notizie tutelate dalla legge, solo il presidente avrà il diritto di prendere visione di quei documenti che una parte chiede di mantenere segreti. Egli riferirà all'UCC sui punti che possono interessare la causa.

Art. 12

Testimoni e periti

¹ Ai testimoni e ai periti citati davanti all'UCC e che non adempiono l'ufficio cui sono chiamati senza darne sufficienti giustificazioni sono applicabili per analogia le sanzioni previste dalla procedura civile.

² Il giudizio compete all'UCC. È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

Art. 13

Accettazione o rifiuto della proposta di conciliazione

¹ Le parti possono accettare o rifiutare la proposta di conciliazione seduta stante oppure domandare che venga loro fissato un congruo termine per pronunciarsi sulla stessa.

² Qualora non si pronuncino entro il termine prestabilito, la proposta si ha per accettata.

Art. 14

Mancata conciliazione

In caso di mancata conciliazione l'UCC ne dà comunicazione al Consiglio di Stato, il quale, se lo reputa opportuno, può invitare l'UCC a un nuovo esperimento di conciliazione entro un termine di 15 giorni al più tardi.

Art. 15

Tribunale arbitrale

¹ Esauriti gli esperimenti di conciliazione senza che un accordo abbia potuto essere concluso, l'ufficio, se le parti lo domandano, si costituisce in tribunale arbitrale con l'aggiunta di altri due assessori, nominati uno per parte, per decidere sull'oggetto del conflitto servendosi dell'istruttoria già esperita.

² È in facoltà dell'UCC, prima di assumere la veste di tribunale arbitrale, di esigere dalle parti le garanzie e cautele che ritiene opportune per assicurare l'osservanza del lodo.

³Sono applicabili il Concordato sull'arbitrato accettato dalla Conferenza dei direttori dei Dicasteri cantonali di giustizia il 27 marzo 1969 e il relativo decreto legislativo di adesione del Cantone Ticino del 17 febbraio 1971.

Art. 16

Promozione dei contratti collettivi

¹Quando le condizioni lo permettono, l'UCC tenta di mettere d'accordo le parti sulla conclusione di un contratto collettivo in conformità alle disposizioni del Codice delle obbligazioni.

²Se l'accordo è raggiunto, il contratto collettivo viene sottoscritto e pubblicato sul Foglio Ufficiale a cura dell'UCC.

Art. 17

Contratti normali

¹Se l'accordo sulla conclusione di un progetto di contratto collettivo non può essere raggiunto, l'UCC, se le parti gli conferiscono il mandato di decidere in via arbitrale, redige un contratto normale che precisi le condizioni di lavoro, dell'arte, del mestiere o del commercio in causa.

²Tale contratto normale acquista forza esecutiva e viene pubblicato sul Foglio ufficiale a cura dell'ufficio.

Art. 18

Verbale

Delle udienze dell'ufficio va tenuto un verbale, i cui contenuti sono fissati per regolamento.

Art. 19

Pubblicazioni

L'UCC provvede a far pubblicare sul Foglio ufficiale:

- a) le sue proposte avanzate nel quadro delle cause istruite;
- b) i suoi lodi;
- c) il rifiuto di una delle parti di prestarsi all'esperimento di conciliazione, di accettare le proposte dell'ufficio o di fornire le garanzie richieste in vista di un lodo ed eventualmente i motivi da essa adottati per tale rifiuto.

Art. 20

Gratuità della procedura e indennità

¹La procedura davanti all'ufficio è gratuita tanto nel periodo dell'esperimento conciliativo quanto nel periodo arbitrale.

²Ai testimoni ed ai periti citati davanti all'ufficio cantonale di conciliazione vengono corrisposte le indennità previste dalla procedura civile.

³Al presidente, ai membri, ai supplenti e agli assessori è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato.

Art. 21

Misure coercitive

¹Una volta iniziata la procedura di conciliazione o di arbitrato e sino a compimento della stessa, è vietato alle parti ricorrere a dimostrazione di qualsiasi natura, segnatamente alla sospensione generale o parziale del lavoro (sciopero, serrata, boicotto, ecc.) o continuare nelle dimostrazioni che avessero preceduto la convocazione dell'UCC.

²Le infrazioni sono punibili, con giudizio del Consiglio di Stato, con la multa fino a 50'000 franchi. È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

³Sono riservate le disposizioni del Codice penale che comminano pene più severe.

Capitolo terzo - Uffici di conciliazione volontari

Art. 22

Principi

¹Più datori di lavoro e lavoratori di uno stesso ramo economico possono istituire di comune accordo degli uffici di conciliazione volontari, i quali sostituiscono l'UCC per ciò che li concerne.

²Le disposizioni della presente legge non si applicano agli uffici di conciliazione volontari.

³Essi sono tuttavia tenuti a dare comunicazione all'UCC di tutti i casi che sono loro sottoposti, come pure dell'esito ottenuto con il loro intervento.

⁴Quando l'esito fosse negativo, l'UCC è tenuto ad attivarsi secondo gli artt. 6 segg. della presente legge.

TITOLO III - Conferimento del carattere di obbligatorietà generale ai contratti collettivi

Art. 23

Competenza

Il conferimento del carattere obbligatorio generale a contratti collettivi di lavoro, e l'eventuale abrogazione dell'obbligatorietà generale, sono pronunciati dal Consiglio di Stato. La nomina di periti indipendenti è pure di competenza del Consiglio di Stato.

Art. 24

Istruzione e sorveglianza

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per:

- a) l'istruzione delle domande;
- b) la sorveglianza sulle casse di compensazione ed altre istituzioni, come all'art. 5 cpv. 2 LOCCL;
- c) i controlli in conformità dell'art. 6 LOCCL;
- d) la determinazione delle spese e la ripartizione fra le associazioni interessate.

Art. 25

Ricorsi

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO IV - Norma transitoria, abrogativa e finale

Art. 26

Norma transitoria

¹I membri dell'UCC nominati per la prima volta secondo la presente legge restano in carica fino al 30 giugno 2012.

²Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le normative della presente legge.

Art. 27

Norma abrogativa

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) il Testo unico dei decreti legislativi 12 settembre 1919 - 12 gennaio 1921 istituenti l'ufficio cantonale di conciliazione;
- b) la legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008.

Art. 28

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 26 maggio 2009 n. 6228 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

Capitolo primo - Disposizioni generali

Art. 1

Scopo della legge

La presente legge disciplina l'applicazione della legge federale 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro) (in seguito: LL), della legge federale 20 marzo 1981 sul lavoro a domicilio (in seguito: LLD) e delle relative ordinanze d'esecuzione.

Art. 2

Autorità competenti

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento e le unità amministrative subordinate competenti per l'applicazione della presente legge.

Capitolo secondo - Norme di applicazione della legge federale sul lavoro

Art. 3

Commissione cantonale paritetica del lavoro

¹Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una Commissione cantonale paritetica del lavoro quale organo consultivo per ogni questione relativa alla legislazione sul lavoro, tenuto conto, per quanto concerne l'attuazione delle norme d'igiene e salute sul posto di lavoro, dell'indipendenza strategica ed operativa che deve essere garantita all'organo d'esecuzione.

²Nella Commissione sono rappresentate in modo paritetico le associazioni dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro.

³La segreteria è assicurata dal Consiglio di Stato.

Art. 4

Approvazione piani e permesso d'esercizio (artt. 7 e 8 LL)

¹Chiunque intende costruire o trasformare un'azienda deve proporre i piani al Dipartimento.

²L'approvazione dei piani di costruzione o di trasformazione può essere subordinata a speciali misure protettive.

³Il datore di lavoro deve chiedere il permesso d'esercizio al Dipartimento prima di iniziare l'attività aziendale.

Art. 5

Consulenza in materia di costruzione o trasformazione di aziende

Per la costruzione o trasformazione di aziende non assoggettate ad approvazione dei piani e permesso d'esercizio il Dipartimento conferma le misure da adottare per l'igiene e la tutela della salute sul posto di lavoro nell'ambito della procedura prevista dalla legge edilizia cantonale.

Art. 6

Giorni festivi ufficiali (art. 20a LL)

Sono giorni festivi ufficiali:

- a) parificati alle domeniche:
Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1. Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano;
- b) non parificati alle domeniche:
San Giuseppe, 1. Maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Immacolata.

Art. 7

Ricorsi

¹Contro le decisioni dell'autorità cantonale competente è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative; per i ricorsi contro le decisioni pronunciate in virtù della legge federale, sono inoltre applicabili le norme degli artt. 56 e 58 di quest'ultima.

Art. 8

Decisioni e provvedimenti amministrativi

¹Le decisioni e i provvedimenti amministrativi previsti dagli artt. 50 e 53 della legge federale sono di competenza del Consiglio di Stato.

²La decisione di chiusura di un'azienda per un tempo determinato, giusta l'art. 52 cpv. 2 della legge federale, spetta al Dipartimento.

Art. 9

Perseguimento penale

Le infrazioni alle disposizioni penali sanzionate dagli artt. 59 a 62 della legge federale sono perseguite dal Ministero pubblico.

Capitolo terzo - Norme di applicazione della legge federale sul lavoro a domicilio

Art. 10

Competenze

¹Il Dipartimento:

- a) decide d'ufficio o su domanda i casi dubbi (art. 2 LLD);
- b) decide in merito alla concessione di deroghe (art. 7 LLD);
- c) procede ai controlli e ad altre attribuzioni (art. 11 LLD).

²Esso tiene il registro dei datori di lavoro, lo verifica almeno una volta all'anno e presenta annualmente il rapporto sull'esecuzione della legge all'autorità federale (art. 15 LLD).

Art. 11

Perseguimento penale

Le infrazioni alla LLD sono perseguite dal Dipartimento secondo la legge di procedura per le contravvenzioni.

Art. 12

Autorità di ricorso

Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Capitolo quarto - Norma abrogativa e finale

Art. 13

Norma abrogativa

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 10 novembre 1998;
- b) la legge di applicazione alla legge federale sul lavoro a domicilio del 20 marzo 1981, del 12 marzo 1984.

Art. 14

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.